

In caso di diffusione del presente provvedimento, considerare la genesi delle informazioni identificative, art. 52 del regolamento in quanto:  disposto d'ufficio  a richiesta di parte  imposto dalla legge



URGENTE REGISTRAZIONE - DEL... In caso di diffusione si applica l'art. 52 del regolamento

21614/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

oggetto

Separazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 9508/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 21614

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 04/07/2013
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - PU
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9508-2009 proposto da:

CA [redacted] [redacted],

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difesa dall'avvocato MICHELE BINELLI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2013

contro

1216

AI [redacted] [redacted]

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI

Handwritten notes and stamps on the right side of the page, including a signature and various administrative markings.

BELFIORE 2, presso l'avvocato CONCETTI DOMENICO, che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
MANERBA ANDREA, giusta procura a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 18/2009 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 05/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA  
ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

h

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel giudizio di separazione personale intercorso tra [IA] e [AC], riconosceva all'[A], un assegno di mantenimento pari a 500 euro mensili da porre a carico del marito.

A sostegno della decisione assunta, la Corte d'Appello evidenziava che le dichiarazioni rese dal [C] all'udienza presidenziale costituivano, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, sufficienti elementi di prova ai fini del riconoscimento del diritto al predetto assegno. In particolare, da tali dichiarazioni era emerso che il [C], pur essendosi trasferito a Bali, aveva continuato a provvedere alla famiglia, consentendo alla moglie prelievi in banca; che nel 2003 aveva prelevato la somma di E 500.000 dal conto italiano per pagare debiti di cui non aveva fornito prova, che era disponibile al mantenimento del figlio ed a pagare il mutuo della casa e dell'autovettura; che svolgeva attività d'intermediario di prodotti indonesiani. Queste dichiarazioni erano sufficienti a dimostrare da un lato la mancanza di reddito proprio dell'[A] e dall'altro l'esistenza e l'entità della disponibilità economica del [C] e il tenore

4

elevato della vita familiare. Pertanto, tenuto conto della oggettiva difficoltà per l'  , cinquantatreenne, di trovare un lavoro e della lunga durata del matrimonio, veniva stabilito il predetto ammontare di 500 euro mensili.

Venivano, infine, poste a carico del  le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il  affidato a tre motivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello preso in considerazione l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte della beneficiaria dell'assegno in ordine alla propria incapacità reddituale e all'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi adeguati, avendo fondato la propria decisione soltanto sulla presunta capacità economico patrimoniale del  . Gli elementi di fatto posti a base della decisione non sono ritenuti idonei a dedurre l'esistenza di un elevato tenore di vita, ed inoltre, non è stata considerata la volontà della moglie di non intraprendere alcuna attività lavorativa dopo la conclusione dell'attività di ristorazione svolta con il marito fino al 1993.

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito :

"quale sia la corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 156 cod. civ. in materia di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali dei coniugi e della normativa applicabile in materia di divorzio di cui alla l. n. 898 del 1970 e successive modifiche nella ipotesi di cui alla fattispecie, ove vi sia carente dimostrazione dei reciproci presupposti accompagnata da un'ancora più carente dimostrazione dei presupposti accompagnata da un'ancora più carente dimostrazione delle circostanze e dei requisiti".

Il motivo è infondato. L'onere della prova relativo all'impossidenza o alla carenza reddituale, posto a carico del coniuge che intenda richiedere un contributo all'altro coniuge per il proprio mantenimento ex art. 156 cod. civ. non richiede una dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente l'allegazione di una condizione inadeguata (Cass. 17136 del 2004, 1691 del 1987). Ne consegue la piena facoltà per il giudice di ricorrere alla prova per presunzioni, tratte dalle dichiarazioni dell'obbligato, come accaduto nella specie e dalla valutazione complessiva del tenore di vita in costanza di matrimonio.

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione in ordine alla omessa rilevazione in primo ed in secondo grado degli elementi di prova relativa all'addebitabilità della separazione all' A. Deduce la parte ricorrente che fin dall'udienza presidenziale era emerso che l' A non risiedeva più nell'abitazione coniugale perché aveva una stabile extraconiugale. Nonostante tali precisi indizi il Tribunale ha escluso l'addebito e la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi al riguardo.

Il motivo proposto è inammissibile, in quanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, " L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cod. proc.

civ. (Cass. 11844 del 2006; 24586 del 2006; 11142 del 2011). Nella specie la sentenza impugnata ha radicalmente omissso l'esame del puntuale motivo d'appello relativo all'addebito (cfr. conclusioni appellato/appellante incidentale pag. 3 sentenza impugnata). Peraltro anche come censura proposta ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. il motivo di ricorso, mancando la sintesi finale ex art. 366 bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile, sarebbe stato inammissibile.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello erroneamente applicato il principio della soccombenza esclusiva del C, nonostante la reciproca soccombenza. Il motivo è infondato dal momento che la sentenza impugnata ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha applicato, coerentemente con il parametro di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il principio della soccombenza prevalente.

Il mancato riscontro documentale (mediante produzione dell'avviso di ricevimento) del perfezionamento della notifica del controricorso, conduce a ritenerne l'inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2013

Il Presidente

(Dr. Corrado Carnevale)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria Acierno)

Deposito in Cancelleria

20 SET 2013

IL CANCELLIERE  
Andrea Bianchi

CASSAZIONE.net